

Condizioni generali di JardinSuisse per lo svolgimento di perizie da parte del servizio peritale di JardinSuisse (CG)

1. Applicabilità

- 1.1. Le presenti CG si applicano a tutti i contratti stipulati tra il **servizio peritale di JardinSuisse** e i **committenti**.
- 1.2. **Le CG e le tariffe applicabili sono parte integrante di ogni contratto stipulato tra il servizio peritale di JardinSuisse e il committente.** Regolamenti divergenti dalle presenti CG non sono applicabili, a meno che il servizio peritale di JardinSuisse non li abbia esplicitamente approvati per iscritto.

2. Mandato

- 2.1. L'assegnazione del mandato avviene con l'apposito modulo del servizio peritale di JardinSuisse. Il modulo compilato e firmato dal committente viene esaminato dal Segretariato del servizio peritale di JardinSuisse (di seguito: il **Segretariato**). Il committente riceve in seguito dal Segretariato una fattura per il versamento di un anticipo/acconto, che verrà poi interamente dedotto dalla fattura finale. Con il pagamento dell'anticipo, il committente conferma il mandato in modo vincolante. Qualora il Segretariato rifiutasse il mandato, il committente ne viene informato.

In presenza di più committenti, questi devono nominare una persona/parte responsabile che si assume l'obbligo di pagamento nei confronti del servizio peritale di JardinSuisse. Accordi individuali in merito alla perizia vengono pattuiti per iscritto dal perito incaricato con i vari committenti. Spetta al perito incaricato stabilire la procedura da seguire. La comunicazione avviene in modo trasparente per tutti i committenti. Ciò significa che eventuali contatti unilaterali devono essere messi a verbale dal perito incaricato e portati a conoscenza di tutte le parti.

- 2.2. Una volta assunto il mandato da parte del servizio peritale di JardinSuisse e pagato l'anticipo/acconto da parte del committente, il Segretariato assegna il mandato a un perito adeguato del servizio peritale di JardinSuisse. Il perito selezionato dal Segretariato contatta il committente e, da quel momento, è l'interlocutore diretto di quest'ultimo.
- 2.3. Dopo un sopralluogo, il perito incaricato allestisce un preventivo di massima dell'onere supposto. Il Segretariato può emettere in qualsiasi momento un'ulteriore fattura per l'acconto/fattura parziale.

3. Diritti e doveri del committente

- 3.1. Il committente stabilisce a sua discrezione la portata del mandato e, all'occorrenza, può prevedere limitazioni.
- 3.2. Il committente ha il diritto di rifiutare senza indicarne i motivi il perito assegnatogli e/o di revocare il mandato in qualsiasi momento per iscritto. È tuttavia chiamato a coprire i costi già insorti.
- 3.3. Il committente si impegna a fornire tempestivamente e gratuitamente al perito tutta la documentazione e le informazioni necessarie, e a informarlo spontaneamente in merito a tutte le procedure, gli accadimenti e le circostanze che potrebbero essere rilevanti per lo svolgimento del mandato.

4. Diritti e doveri del perito

- 4.1. Il perito svolge il mandato secondo scienza e coscienza, in modo imparziale e nel rispetto delle leggi, delle norme e delle regole del settore.
- 4.2. Il perito non è tenuto a seguire le direttive del committente se esse sono irrilevanti per l'adempimento del mandato o rischiano di condurre a esiti inappropriati o errati.

- 4.3. Se per l'allestimento della perizia fosse imprescindibile eseguire un sopralluogo o accedere a un terreno, accettando le presenti CG il committente autorizza il perito a procedere in tal senso.
- 4.4. Il perito può coinvolgere altri specialisti che reputa necessari per lo svolgimento del mandato.
- 4.5. Il coinvolgimento di altri esperti o specialisti necessita l'approvazione scritta preventiva del committente. Il perito è responsabile dell'appropriata selezione e istruzione di tali esperti e specialisti, ma non dell'attività e dei risultati.
- 4.6. Le scadenze sono vincolanti soltanto se esplicitamente dichiarate tali.

5. Diritti d'autore

- 5.1. Il perito detiene i diritti d'autore sul lavoro da lui svolto.
- 5.2. Il committente può utilizzare il lavoro in questione solo allo scopo previsto. La riproduzione e la pubblicazione, anche parziali, sono consentite solo previa approvazione scritta del perito.

6. Segreto professionale

- 6.1. Il perito e il personale del Segretariato si impegnano a rispettare il segreto professionale sul mandato e sul relativo risultato.
- 6.2. Nozioni oggettive (incl. foto) tratte dall'adempimento del mandato possono essere utilizzate in forma neutrale dal perito e/o dal Segretariato nella loro attività professionale (incl. formazioni), nella misura in cui non sia possibile risalire al committente.
- 6.3. Per il resto, il perito è autorizzato a rivelare informazioni solo se obbligato da disposizioni legali o da esortazioni con valenza giuridica oppure il committente lo esonera esplicitamente dal segreto professionale.

7. Retribuzione

- 7.1. La retribuzione dovuta dal committente al servizio peritale di JardinSuisse si basa sulle tariffe in vigore del servizio peritale di JardinSuisse e sugli accordi contrattuali (vedi anche www.gutachter-js.ch).
- 7.2. Oltre alla retribuzione per la sua attività, il perito (e il personale ausiliario coinvolto) ha diritto al rimborso da parte del committente di tutte le spese sostenute per l'adempimento del mandato.
- 7.3. La retribuzione completa è dovuta alla conclusione del mandato, ossia alla consegna della perizia al committente. Una compensazione con controprete del committente è esclusa.
- 7.4. Della fatturazione si occupa il Segretariato. Tutte le retribuzioni vanno versate al servizio peritale di JardinSuisse. Un versamento diretto al perito non è ammesso e non comporta l'estinzione del credito nei confronti del servizio peritale di JardinSuisse.

8. Responsabilità

- 8.1. Il perito e il personale del Segretariato rispondono solo di problemi giustificati immediatamente notificati per iscritto. Salvo azioni illecite, il committente può chiedere solo il miglioramento, rispettivamente la riconsegna del lavoro senza che gli siano addebitate ulteriori spese.
- 8.2. Il servizio peritale di JardinSuisse (incl. il personale del Segretariato) e il perito rispondono esclusivamente di danni provocati intenzionalmente o per negligenza grave. La responsabilità per danni provocati da una negligenza leggera è pure esclusa, come pure quella per danni indiretti o successivi (p.es. perdita di guadagno). Il servizio peritale di JardinSuisse non risponde neppure per danni causati dal personale ausiliario coinvolto.

9. Clausola salvatoria

- 9.1. Qualora singole disposizioni delle presenti CG fossero o diventassero inapplicabili, la validità delle restanti disposizioni non ne sarebbe pregiudicata. Il servizio peritale di JardinSuisse e il committente si impegnano a sostituire una disposizione inapplicabile con una ammissibile che si avvicina quanto più possibile all'effetto economico perseguito con quella inapplicabile o nulla. Si procede analogamente in caso di lacune.

10. Diritto applicabile e foro competente

- 10.1. Tutte le relazioni giuridiche tra il servizio peritale di JardinSuisse e il committente sottostanno al diritto materiale svizzero, a esclusione delle norme di conflitto della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG).
- 10.2 Il foro giuridico esclusivo per tutte le controversie derivanti da un contratto tra il servizio peritale di JardinSuisse e il committente, comprese quelle inerenti all'allestimento, alla validità giuridica, alla modifica o allo scioglimento di un contratto, è la **sede di JardinSuisse, Associazione svizzera imprenditori giardinieri (attualmente Aarau)**, con riserva di eventuali rimedi giuridici al Tribunale federale.

In caso di dubbi sull'interpretazione, fa stato la versione originale tedesca delle CG.

01.01.2023, mge